

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

| | |
|-------------------|---|
| (NA) MARINARI | Presidente |
| (NA) CONTE | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) MAIMERI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) PICARDI | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) BARTOLOMUCCI | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti |

Relatore CONTE GIUSEPPE

Nella seduta del 29/06/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato il 22 dicembre 2014, il ricorrente ha esposto di essere titolare di un conto corrente intrattenuto presso l'intermediario resistente e da quest'ultimo bloccato.

In data 23 dicembre 2013, il ricorrente inviava all'intermediario una prima missiva per conoscere le motivazioni del suddetto blocco, senza ricevere alcun riscontro. In data 23 gennaio 2014, il ricorrente trasmetteva una seconda nota di contenuto analogo, anche questa rimasta senza risposta.

In data 31 marzo 2014, il ricorrente inoltrava formale reclamo all'intermediario, ma pure in questo caso non riceveva alcun riscontro.

Tanto sopra premesso, il ricorrente si è rivolto all'Arbitro chiedendo che l'istituto resistente motivi il blocco del conto corrente e restituisca la somma di euro 167,03, depositata alla data del blocco e ancora in giacenza nel conto corrente, con vittoria di spese di procedura e compensi legali.

L'intermediario non ha fatto pervenire controdeduzioni nei termini. In data 26 giugno 2015, ha tuttavia comunicato di avere provveduto ad accreditare al cliente, mediante bonifico bancario, l'importo di euro 187,03, comprensivo anche delle spese di procedura. Per

conseguenza, l'intermediario ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

Il ricorrente ha denunciato il comportamento dell'intermediario resistente, per non avergli mai comunicato le ragioni del "blocco" del conto corrente a lui intestato, e per avere indebitamente trattenuto l'importo di euro 167,03, che costituiva la somma giacente sul conto corrente.

L'intermediario ha fatto pervenire, sia pure tardivamente, una nota con cui ha dato evidenza contabile del pagamento, a favore del ricorrente, dell'importo di 187,03, che assomma l'importo giacente sul conto corrente al momento del blocco e le spese di procedura affrontate dal cliente.

L'iniziativa solutoria intrapresa dall'intermediario comporta il venir meno delle ragioni del contendere con riguardo alla pretesa restitutoria fatta valere dal ricorrente.

Vero è che la domanda principale avanzata dal ricorrente mira a censurare la condotta posta in essere dall'intermediario per non avergli mai comunicato le ragioni che lo hanno indotto ad adottare l'iniziativa che ha paralizzato l'operatività del conto corrente.

Il comportamento dell'intermediario, sotto questo versante, appare meritevole di censura. Come dedotto e allegato dal ricorrente, l'intermediario non ha mai replicato alle note del ricorrente del 23 dicembre 2013 e del 23 gennaio 2014. L'intermediario non ha inteso chiarire le ragioni del blocco neppure nella fase di reclamo, avviata dal ricorrente con nota del 31 marzo 2014. Ancora nel corso di questa procedura, l'intermediario si è limitato, con le controdeduzioni tardive, a comunicare di avere provveduto a restituire al ricorrente l'importo giacente in conto corrente al momento del blocco, ma nessuna informazione ha speso circa le ragioni del blocco.

Questa condotta viola palesemente gli obblighi di correttezza e buona fede che caratterizzano qualsivoglia rapporto obbligatorio. Più specificamente, tale condotta non appare conforme agli obblighi di trasparenza che gravano sugli intermediari, che, in quanto operatori professionali, sono vincolati a comportamenti improntati a criteri di diligenza ancora più elevati rispetto a quelli richiesti da operatori non professionali.

Per conseguenza, deve accertarsi l'illegittimità dell'operato dell'intermediario resistente e, quindi, il diritto del cliente di ottenere l'indicazione delle ragioni che hanno determinato il blocco del conto corrente.

L'intermediario dovrà, inoltre, corrispondere al ricorrente l'importo di euro 200,00, equitativamente determinato, a titolo di ristoro delle spese affrontate dal ricorrente stesso per giovare dell'assistenza legale utile a far valere le proprie ragioni.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento parziale del ricorso, accerta il diritto del ricorrente a ottenere dall'intermediario l'indicazione delle ragioni che hanno determinato il blocco del conto corrente; dispone, altresì, il ristoro delle spese per assistenza difensiva, equitativamente determinato in € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6879 del 10 settembre 2015

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI